



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Deliberazione n. 156

Adottata dal Direttore Generale in data - 5 MAG. 2011

Oggetto: Revoca Delibera n° 2148 del 09/12/1998.

Il Direttore del Presidio Ospedaliero Sirai :

- PREMESSO** che con deliberazione n° 2148 del 09/12/1998 era stato approvato un Regolamento di Polizia Mortuaria e di attività necroscopica;
- RILEVATO** che la materia in oggetto è ampiamente regolata dal D.P.R. 285/90 "Regolamento di Polizia Mortuaria" e che il Regolamento Aziendale non introduce elementi di semplificazione gestionale che lo giustifichino;
- PRESO ATTO** che il Regolamento Aziendale contiene norme che limitano i diritti dei congiunti del defunto (divieti di introdurre fiori nella camera mortuaria) e norme che assegnano indebiti poteri ad operatori dell'Azienda (presidio obbligatorio del Vigile Sanitario alla operazione di chiusura della bara);
- RITENUTO** che le norme aggiuntive del regolamento siano nel complesso pleonastiche e desuete;
- PROPONE** la revoca della Delibera n° 2148 del 09 Dicembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE

- PRESO ATTO** della proposta del Direttore del Presidio Ospedaliero Sirai;
- SENTITI** in merito i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in premessa



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

- la revoca della Delibera n° 2148 del 09 Dicembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. MAURIZIO CALAMIDA



IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. ANTONIO FARCI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. GIUSEPPE SERRA

IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI

DOTT. SERGIO PILLI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la deliberazione

n 156 del 5 MAG. 2011.

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 6 MAG. 2011 al 20 MAG. 2011.

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio
Affari Generali

Destinatari :

- Direttore Sanitario
- Direttore Amministrativo
- Direttore Dipartimento di Prevenzione
- Direzione del P.O. Sirai
- Direzione dei PP.OO. di Iglesias

Giorgio LISCI

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. 7 - CARBONIA

Verbale di deliberazione del Direttore Generale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E
REGOLAMENTO DI ATTIVITA' NECROSCOPICA.

L'anno 1998, il giorno 9 del mese di Dicembre nei locali degli Uffici Amministrativi
dell'Azienda USL 7

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Azienda U.S.L. N.7

Dott. Mario RAIMONDI coadiuvato

dal Direttore Sanitario

Dott. Pietro MASCIA

dal Direttore Amministrativo Dott. Salvatore MARRAS

SU PROPOSTA del Direttore Sanitario dell'Azienda USL 7 il quale;

PREMESSO che l'Azienda intende uniformare e regolarizzare l'istituto della Polizia Mortuaria nell'ambito dell'Azienda USL 7 al fine di omogeneizzare le procedure in maniera univoca;

SENTITE le esigenze del Servizio di Igiene Pubblica;

VALUTATE le proposte del personale interessato e delle Direzioni Sanitarie ospedaliere;

RICHIAMATO il DPR 285/90 con il quale viene approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;

VISTA la circolare esplicativa n.24 del 24/06/93 emanata dal Ministero della Sanità;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un regolamento di polizia mortuaria e un regolamento di attività necroscopica validi per tutti i presidi dell'Azienda e per il territorio;

VISTI i regolamenti di polizia mortuaria e di attività necroscopica che si allegano al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

SENTITO il Direttore Amministrativo che esprime parere favorevole in merito;

DELIBERA

per i motivi in premessa:

1) di approvare il regolamento di polizia mortuaria e il regolamento di attività necroscopica dell'Azienda USL 7 di Carbonia, costituiti da n°2 fogli ciascuno (più n°3 allegati), allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI NECROSCOPIA DEI PRESIDi OSPEDALIERI DELL'AZIENDA USL 7

ART. 1

L'accesso ai parenti e alle Agenzie funebri nelle camere mortuarie è consentito tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 18,00 con divieto all' introduzione di fiori all'interno delle stesse e nei locali adiacenti.

ART.2

Le agenzie funebri incaricate dell'espletamento dei funerali e delle relative pratiche devono essere munite di delega dei familiari da consegnare agli addetti al servizio delle camere mortuarie.

ART.3

L'introduzione delle casse funebri nelle camere mortuarie avverrà previo assenso del personale incaricato dalle Camere Mortuarie .

ART.4

La salma potrà essere deposta all'interno della cassa funebre solo se a quest'ultima è stata applicata la targhetta metallica contenente l'indicazione del cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto, sia stata posizionata la torba, segatura o altro materiale assorbente biodegradabile.

Sarà cura del Personale incaricato delle sale mortuarie accertarne la regolarità.

ART.5

L'orario dei funerali viene stabilito successivamente alla comunicazione da parte del personale delle Camere Mortuarie alla Agenzie funebri del periodo di osservazione delle salme e, dell'orario di chiusura delle casse funebri, previo accordo con il Personale di vigilanza.

Gli incaricati delle Agenzie funebri potranno prendere in consegna il feretro previa autorizzazione, al Personale delle Camere Mortuarie, dell'autorizzazione al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile.

ART. 6

La relativa documentazione sanitaria, in busta chiusa, verrà consegnata dal personale delle Camere Mortuarie agli incaricati delle Agenzie funebri i quali dovranno consegnarla, senza manomissioni, solo ed esclusivamente all'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 7

Possono essere sottoposti a conservazione nelle celle frigorifere, prima del compimento del periodo di osservazione di 24 ore previa certificazione necroscopica, i cadaveri di persone decedute per decapitazione o maciullamento, oltre che per particolari ragioni igienico sanitarie di cui all'art. 10 del DPR 285/90, e i cadaveri sottoposti preliminarmente ad ECG per oltre 20' di cui all'art. 8 del predetto DPR.

ART. 8

Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica è fissato solo dal Medico necroscopo ed ogni eventuale variazione, debitamente motivata, su richiesta escusiva dei familiari del defunto, potrà essere disposta dal Medico necroscopo, il Personale incaricato delle Camere Mortuarie comunica ai Vigili Sanitari di turno e all'Agenzia funebre formalmente incaricata l'orario di chiusura fissato dal Medico necroscopo.

× ART. 9

Il Personale di vigilanza, avendo concordato con gli addetti alle Camere Mortuarie l'orario di inizio delle operazioni di condizionamento, previa acquisizione di copia del certificato necroscopico e presa visione del permesso di seppellimento, presiede alle operazioni di condizionamento della salma.

La saldatura della cassa funebre deve avvenire alla presenza del Personale di vigilanza e di Ispezione.

Il personale di Vigilanza, dopo aver verificato la saldatura effettuata, darà l'assenso all'apposizione del coperchio sulla cassa apponendo infine i sigilli e redigendo l'apposito verbale contenente il nullaosta al trasferimento del feretro.

Sarà cura degli incaricati delle Agenzie funebri consegnare tale verbale al Servizio custodia del Cimitero di arrivo.


Alla saldatura della cassa funebre non è ammessa la presenza di parenti o estranei al Servizio.

ART. 10

Il trasporto dei cadaveri è autorizzato esclusivamente a mezzo dei carri funebri in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del DPR 285/90. Lo stesso dicasi per i nati morti, per i prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane complete e, dei nati morti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e, che non siano dichiarati nati morti, nonchè i prodotti del parto di presunta età inferiore alle 20 settimane qualora venga richiesta la sepoltura da parte dei Genitori.

DIRETTORE SANITARIO

Dr. Pietro Mascia



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Raimondi

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL 7 CARBONIA

REGOLAMENTO AZIENDALE DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 1 Costatazione e modalità di comunicazione di decesso

I familiari e / o il Medico necroscopo che constatano il decesso, o gli addetti alle Camere Mortuarie per i decessi avvenuti negli Ospedali, comunicano al Servizio d'Igiene Pubblica del Distretto l'avvenuto decesso, avendo cura d'indicare i dati anagrafici, data , ora del decesso e Agenzia funebre formalmente incaricata.

Art. 2 Compilazione scheda ISTAT

Il Medico curante provvede altresì alla compilazione della scheda ISTAT, per la parte sanitaria, sulla base delle cause che ne hanno determinato il decesso. La scheda ISTAT ha valenza sotto il profilo statistico.

Art. 3 Accertamento del decesso

Il medico necroscopo, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4 del DPR 285/90, ha il compito di accertare la morte redigendo apposito certificato, non prima della 15° ora dal decesso, comunque non dopo la 30° ora; salvo i casi previsti dagli artt. 8 - 10 del suddetto DPR.

Art. 4 Certificazione necroscopica

Il certificato necroscopico ha valore di certificazione medico - legale.
Il certificato necroscopico deve essere compilato, su modello di cui all'allegato 1, in triplice copia da destinarsi rispettivamente:

- a)- Una copia agli atti del Servizio che provvede alle funzioni di necroscopia;
- b)- Una copia per gli Uffici di Stato Civile da consegnarsi in busta chiusa ai familiari o all'Agenzia funebre incaricata con formale delega dai familiari del defunto.
- c)- Una copia da consegnarsi al Personale di Vigilanza per l'espletamento delle funzioni di condizionamento salme e di chiusura dei feretri e per l'aggiornamento RENCAM.

Art.5 Trattamento delle salme

Il Medico necroscopo prescrive gli interventi da eseguirsi per il condizionamento delle salme (decessi per malattie infettive e diffuse di cui all'allegato 2 e trattamenti antiputrefattivi).

Art. 6 Trattamento di condizionamento delle salme

Nei casi indicati dal Medico necroscopo, il Personale Tecnico all'uopo delegato esegue le prescrizioni di cui agli artt. 18 e 32 del DPR 285/90, redigendo un'apposita certificazione attestante l'avvenuto trattamento, unitamente alla verifica dell'identità del cadavere, detta certificazione dovrà essere inviata unitamente al permesso di seppellimento al Servizio di custodia del Cimitero di arrivo come dalla C.M.S. N° 24 del 24/06/93 punto 9.7, attraverso l'Agenzia funebre formalmente incaricata.

La suddetta certificazione dovrà essere esibita al Personale di vigilanza all'atto della chiusura del feretro.

Art. 7 Chiusura delle casse

Il Personale di vigilanza assiste alla chiusura della cassa allo scadere del periodo di osservazione previsto e, comunque, nel rispetto del DPR 285/90. Il suddetto Personale certifica la regolare esecuzione della chiusura su modello di cui all'allegato 3, acquisendo agli atti una copia del certificato necroscopico e registrati gli estremi del permesso di seppellimento. Le operazioni di chiusura sono ordinariamente programmate presso le Camere Mortuarie dei PP.OO. nelle 2 fasce orarie:

1)- 08.30-09.30

2)- 13.30-14.30 (nella stagione invernale) ovvero 14.30-15.30 (nella stagione estiva)

Ogni deroga sarà disposta dal Medico necroscopo.

Art. 8 Trasporto delle salme fuori Comune

Per il trasporto di cadaveri da un comune ad un altro comune che disti più di 100 km, che debbono essere inumati, cremati o per i casi previsti dall'art. 25 del DPR 285/90. si acchiude all'interno della cassa metallica la cassa di legno, l'estrazione della cassa di legno dall'interno della cassa metallica potrà essere effettuata solo nel Cimitero di arrivo, su ambedue le casse deve essere applicata la targhetta metallica di cui all'art. 77. 2° comma del DPR 285/90. Per un percorso inferiore ai 100 Km, salvo i casi previsti dall'art. 25, del predetto DPR, si impiega la sola cassa di legno.

Il trasporto fuori comune inoltre non potrà avvenire se la destinazione finale verrà raggiunta dopo il tramonto e prima dell'alba.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Pietro Mascia



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Raimondi